

## **INFEZIONE DA COVID-19: INFORTUNIO O MALATTIA?**

**Intervento al Convegno “DALLE STRATEGIE DI SANITA’ PUBBLICA ALLE DIFFICOLTA’ INTERPRETATIVI MEDICO LEGALI DEL LONG COVID”, a cura di Società Triveneta Medico Legale - Padova, 7 ottobre 2022**

L’argomento non ha una specificità peculiare, ma è compreso nel capitolo generale dell’infezione/infortunio.

All’inizio della mia attività medico legale, quasi sessant’anni fa, il problema nella pratica professionale non si poneva per il semplice motivo che in tutti o quasi i contratti di polizza l’infezione era compresa nei rischi inclusi, ma solo se conseguente ad infortunio.

L’inserimento nel contratto di polizza di tale clausola limitativa della garanzia assicurativa per il rischio infezione ha ovviato ogni possibilità di controversia in materia e ne ha conseguentemente inibito lo sviluppo di una dialettica speculativa.

In epoca recente, vuoi per svogliatezza vuoi per la precisa volontà di aumentare l’appetibilità del prodotto assicurativo, la clausola è scomparsa nei contratti di polizza e sono iniziate e via via aumentate le richieste di indennizzo per il danno da infezione instaurandosi una problematica un tempo inesistente, la quale è esplosa oggi con la pandemia da COVID-19, che ha fatto prospettare alle compagnie di assicurazione il rischio di esborsi economici catastrofici.

Come era prevedibile, le compagnie di assicurazione si sono arroccate in una posizione negazionista escludendo che le infezioni in genere e quella da coronavirus in particolare siano da considerarsi infortunio.

Le argomentazioni addotte richiamano la visione meccanicistica dell’infortunio, che ha caratterizzato la cultura assicurativa del passato, che, almeno apparentemente, sembra giustificare la discussa delimitazione della garanzia assicurativa per il rischio infezione.

Tale giustificazione, però, non regge ad una analisi critica della questione e ad una interpretazione corretta delle condizioni di polizza, alla luce anche dei processi evolutivi sviluppatasi nell’esperienza applicativa.

Va osservato, intanto, che l’inserimento dell’evento infezione tra i rischi inclusi, seppure con la citata delimitazione, è propositiva di una ammissione da parte dell’estensore della polizza di una tipologia infortunistica dell’evento stesso, apparendo la delimitazione dettata da esigenze di politica aziendale. D’altra parte la menzionata visione meccanicistica dell’infortunio non trova riscontro in altre fattispecie di eventi lesivi.

[Digitare qui]

Ci riferiamo nello specifico ai traumi psichici.

Nel lontano passato le patologie psichiche collegate all'evento erano considerate rischi esclusi in quanto non produttive di fenomeni corporali. Esse hanno trovato ragione d'essere comprese nella garanzia assicurativa dell'infortunio dopo che le conoscenze scientifiche hanno superato la concezione prettamente animistica della psiche.

Così, infatti, si esprimeva il Loro nella sua mirabile relazione in occasione delle Giornate Medico Legali Triestine del 1950: *L'opinione di questo chiaro giurista (il Fanelli) non può essere per altro interamente accettata là dove si fonda su una contrapposizione che in natura on esiste perché la concezione puramente animistica della psiche è il prodotto di complessi scambi fisico-chimici, che si svolgono nelle cellule nervose, ed anche per questa materialità della funzione si deve ritenere trattarsi dunque di fenomeni corporali.*

*Si conclude pertanto che una lesione psichica non esclude la lesione corporale, ma la implica di necessità.*

Per risolvere la questione è necessario partire dalla definizione di infortunio.

Per un inquadramento generale bisogna rifarsi agli studiosi del passato quando era viva la dialettica nello specifico argomento.

La definizione più chiara e più accreditata è quella del Borri il quale scriveva: *Nella pratica ... l'infortunio si verifica ogni qualvolta avvenga accidentalmente l'incontro dell'essere umano con una causa svolgentesi nell'ambiente esterno.* (Borri, Cividali, Mancini: Trattato di Medicina Legale. Vallardi, Milano, 1922).

Agli effetti assicurativi non esiste una definizione dell'infortunio nel nostro ordinamento giuridico, ma essa è convenzionalmente codificata e radicalizzata nelle condizioni di polizza come *evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'invalidità temporanea.*

Con criterio analogico tale definizione trova un preciso riferimento normativo nella legislazione dell'infortunistica sul lavoro, anche se essa è storicamente successiva alla regolamentazione della tutela assicurativa nell'infortunistica privata.

Infatti, l'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 23 giugno 1965 riporta la medesima definizione dell'evento infortunio con la differenziazione delle conseguenze di danno alla persona che, a parte la morte, sono specificamente riferite alla capacità lavorativa.

L'infortunio, dunque, è un evento complesso, che si realizza solo con la contemporanea presenza delle tre condizioni:

- causa fortuita, violenta ed esterna;
- lesioni fisiche constatabili;
- conseguenze di danno.

[Digitare qui]

In merito all'infezione da coronavirus constatiamo che essa, come le altre infezioni di natura microbica e virale, si adatta perfettamente alla definizione di infortunio data dal Borri come l'incontro accidentale dell'organismo con una causa patogena esterna.

Ma quello che interessa considerare è che ricorrono tutte e tre le condizioni che abbiamo indicato essere costitutive dell'evento infortunio secondo le condizioni di polizza.

È fuori di discussione che l'infezione è produttiva di lesioni fisiche constatabili e può determinare conseguenze di danno alla persona, per cui sul punto non merita soffermarci.

Per quanto riguarda la causa sono ugualmente scontate la fortuità, trattandosi di un fatto non voluto dall'interessato e non previsto anche se prevedibile, e l'esteriorità, poiché l'agente patogeno proveniente dall'ambiente esterno all'organismo.

Il punto su cui si impenna la questione è la violenza della causa.

Al proposito la dottrina medico-giuridica e la giurisprudenza sono da sempre concordi nel riconoscere alla **causa violenta** il concetto di rapidità e di concentrazione nel tempo.

I negazionisti del riconoscimento delle caratteristiche dell'infortunio all'infezione, in primis le compagnie di assicurazione, sostengono che l'evento è da considerarsi **malattia**, in ragione del mancato requisito di violenza della causa, che avrebbe un'azione diluita nel tempo, con riferimento in particolare al periodo di incubazione e/o a quello subclinico che precedono la manifestazione clinica.

L'INAIL fin da subito ha recepito l'infezione da coronavirus, così come quelle da altri agenti patogeni, quale infortunio e non malattia professionale affermando che *la causa virulenta è equiparata a quella violenta* (circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020).

Tale orientamento è stato recepito da parte di alcuni anche per l'infortunistica privata.

Dissentiamo dall'assunto, che equivarrebbe per le altre fattispecie di infortunio l'applicazione di una graduazione dell'intensità lesiva, la cui entità di fatto è di per sé deducibile dall'evidenza delle lesioni fisiche prodotte e delle eventuali conseguenze di danno derivate.

Insistiamo, invece, nella definizione di violenza della causa nel senso di concentrazione temporale: nell'infezione il citato incontro dell'organismo con l'agente esterno corrisponde al **contagio**, il quale ha i requisiti dell'unicità e dell'immediatezza. L'incubazione e l'eventuale latenza dei sintomi prima della manifestazione clinica obiettivabile sono una componente integrante del processo infettivo che segue al contagio.

**In conclusione, si deve affermare che l'infezione da COVID-19, alla stregua delle altre infezioni, è infortunio ai sensi delle condizioni di polizza nell'infortunistica privata e, come tale, è passibile di indennizzo, in assenza di specifiche delimitazioni della garanzia assicurativa.**

Terminiamo aggiungendo che i timori paventati dalle compagnie di assicurazione del rischio di un rilevante esborso economico vanno quanto meno ridimensionati.

[Digitare qui]

Intanto, l'esperienza clinica è ancora insufficiente per apprezzare la reale entità del fenomeno e, soprattutto, resta sempre valido per l'assicuratore lo strumento delimitativo rappresentato dai criteri di indennizzabilità.

Ricordiamo, infatti, che sono soggette ad indennizzo soltanto *le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio ... indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti.*

L'esperienza fino ad oggi avuta indica che le conseguenze di danno più severe dell'infezione da coronavirus sono per la maggior parte concausate da una condizione patologica preesistente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Centeno". The signature is written in a cursive, flowing style.